

PARTE PRIMA
LEGGI E DECRETI

ERSTER TEIL
GESETZE UND DEKRETE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

[BO48030133602|V015]]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

21 ottobre 2003, n. 30-151/Leg.

(Registrato alla Corte dei Conti il 11 novembre 2003, registro 1, foglio 19)

Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

visto l'art. 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

visto il decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n.1);

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2498 di data 3 ottobre 2003, avente ad oggetto "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1)"

emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazioni all'articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg.

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Relativamente agli impianti esistenti come definiti dall'articolo 2, comma 1, numero 4), del decreto legislativo n. 372 del 1999, qualora i valori limite di emissione stabiliti dal Testo Unico non possano essere rispettati pur applicando le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione integrata ambientale fissa valori limite di emissione secondo quanto stabilito dalla normativa statale in vigore e nel rispetto delle altre condizioni previste dagli articoli 5 e 6 del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999.";

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6 bis. L'autorizzazione integrata ambientale concernente le discariche per lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo è, in ogni caso, rilasciata nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e sostituisce, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo n. 372 del 1999, l'autorizzazione prevista dall'articolo 84 del testo unico. Nella prima applicazione del presente articolo e dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ha effetto anche di approvazione del piano di adeguamento e di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio della discarica ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 36 del 2003, fermo restando che il termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. In caso di mancata approvazione dei piani di adeguamento si applica il comma 5 dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2003.

6 ter. Le autorizzazioni all'esercizio delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani rilasciate antecedentemente al 27 marzo 2003, alla loro scadenza, ove prevista, sono prorogate di diritto fino alla conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 6 bis."

Art. 2

Modificazioni all'articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg.

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 6 prima delle parole: "Le autorizzazioni all'esercizio" sono inserite le seguenti: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15, comma 6 ter";

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6 bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15, comma 6 bis, i comuni e l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente provvedono, secondo le rispettive competenze stabilite dall'articolo 64 del testo unico, agli adempimenti previsti dall'articolo 17, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003 entro il termine del 31 marzo 2004."

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 21 ottobre 2003

NOTE

Avvertenza

Note redatte dal Dipartimento Ambiente con la collaborazione del Servizio Legislativo, al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati valore ed efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.

Nota alle premesse

- L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

"Art. 53

Il Presidente della Giunta provinciale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta."

- L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", dispone:

"Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva."

Note all'articolo 1

- L'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1), come integrato dall'articolo qui annotato dispone:

"Art. 15

Autorizzazione ambientale integrata

1. L'autorizzazione ambientale integrata disciplinata dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) è rilasciata dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente secondo quanto stabilito dal citato decreto legislativo e dal presente articolo.

2. I rinvii alla normativa statale contenuti nel decreto legislativo n. 372 del 1999 si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ivi compreso il presente regolamento.

2 bis. Relativamente agli impianti esistenti come definiti dall'articolo 2, comma 1, numero 4), del decreto legislativo n. 372 del 1999, qualora i valori limite di emissione stabiliti dal testo unico non possano essere rispettati pur applicando le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione integrata ambientale fissa valori limite di emissione secondo quanto stabilito dalla normativa statale in vigore e nel rispetto delle altre condizioni previste dagli articoli 5 e 6 del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999.

3. Entro il 30 giugno 2002 l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione degli impianti esistenti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 372 del 1999, curandone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

4. Al rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente provvede in conformità all'articolo 16 della LP 30 novembre 1992, n. 23, invitando all'eventuale conferenza di servizi le strutture e le amministrazioni competenti in materia di autorizzazioni ambientali per l'esercizio degli impianti. In tal caso si applica l'articolo 4, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 372 del 1999.

5. Fatte salve le competenze dello Stato, la Provincia e i comuni esercitano le funzioni regolate dal decreto legislativo n. 372 del 1999 secondo quanto stabilito dal medesimo decreto legislativo e dal presente articolo. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ivi compresa l'irrogazione delle sanzioni amministrative, che sono introitate al bilancio della Provincia.

6. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 372 del 1999 si applicano inoltre le disposizioni dell'articolo 13, commi 2, 3 e 6, del presente regolamento.

6 bis. L'autorizzazione integrata ambientale concernente le discariche per lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo è, in ogni caso, rilasciata nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e sostituisce, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo n. 372 del 1999, l'autorizzazione prevista dall'articolo 84 del Testo Unico. Nella prima applicazione del presente articolo e dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ha effetto anche di approvazione del piano di adeguamento e di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio della discarica ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, del decreto legislativo

n. 36 del 2003, fermo restando che il termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. In caso di mancata approvazione dei piani di adeguamento si applica il comma 5 dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2003.

6 ter. Le autorizzazioni all'esercizio delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani rilasciate antecedentemente al 27 marzo 2003, alla loro scadenza, ove prevista, sono prorogate di diritto fino alla conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 6 bis.

7. Relativamente ai nuovi impianti, non compresi nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, numero 4), del decreto legislativo n. 372 del 1999, nonché alle modifiche e ampliamenti di quelli esistenti, si applicano le disposizioni provinciali sulla valutazione dell'impatto ambientale, se ai sensi di queste disposizioni ne ricorrono i presupposti, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 372 del 1999."

- L'articolo 2, comma 1, numero 4) del decreto legislativo n. 372 del 1999, (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), dispone:

4) «impianto esistente», un impianto in esercizio, ovvero un impianto che, ai sensi della legislazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale. È considerato altresì esistente l'impianto per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state presentate richieste complete delle predette autorizzazioni, a condizione che esso entri in funzione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;"

- L'articolo 5 del decreto legislativo n. 372 del 1999, (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), dispone:

"Art. 5

Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e 6 al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

2. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato III, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro (acqua, aria e suolo), nonché i valori limite di emissione e immissione sonora ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale. Se necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori limite di emissione tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti nonché dei costi e dei benefici.

3. Fatto salvo l'articolo 6, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al comma 2 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo insieme.

4. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, e del decreto di cui al comma 3 dello stesso articolo.

5. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonché la relativa procedura di valutazione, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato 1, le misure di cui al presente comma possono tenere conto dei costi e benefici.

6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fugitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto. Le disposizioni di cui al successivo articolo 8 non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. Per gli impianti assoggettati alla direttiva n. 96/82 CE, le prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti stabilite dalla autorità competente ai sensi della normativa di recepimento di detta direttiva, sono riportate nell'autorizzazione integrata ambientale.

7. L'autorizzazione integrata ambientale può contenere altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall'autorità competente."

- L'articolo 6 del decreto legislativo n. 372 del 1999, (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), dispone:

"Art. 6

Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale

1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risultasse necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale."

- L'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo n. 372 del 1999, (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), dispone:

- "10. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del presente decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE."

- L'articolo 84 del decreto del Presidente della Giunta provinciale legislativo 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl., (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), come modificato dall'art. 63 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, dall'art. 38 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 (voce d/1-b) e dagli articoli 57 e 59 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, dispone:

“Art. 84
Autorizzazioni

1. Sono soggette ad autorizzazione le attività, le operazioni e gli impianti di gestione dei rifiuti, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 22 del 1997, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo afferenti le iscrizioni, le comunicazioni e le procedure semplificate.

2. L'autorizzazione equivale ad approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti connessi con l'esercizio delle attività di cui al comma 1 e ne consente l'installazione e realizzazione.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo e dagli articoli 85-bis e 86 si applica, in quanto compatibile, la disciplina dettata dai capi IV e V del Titolo I del decreto legislativo n. 22 del 1997, esclusa la disciplina della conferenza di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Sono altresì fatte salve le attribuzioni demandate ai Comuni dal presente Testo Unico.

- L'articolo 17, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), dispone:

“Art. 17
Disposizioni transitorie e finali

1. Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate.

2. Fino al 16 luglio 2005 è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994, nonché dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente:

- a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A;
- b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;
- c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14.

4. Con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorità competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'articolo 4. Le garanzie finanziarie prestate a favore dell'autorità competente concorrono alla prestazione della garanzia finanziaria.

5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c).

6. Sono abrogati:

- a) il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6 della citata delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale; ai fini di cui al comma 2, restano validi fino al 16 luglio 2005 i valori limite e le condizioni di ammissibilità previsti dalla deliberazione;
- b) il decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141 del Ministro dell'ambiente;
- c) l'articolo 5, commi 6 e 6-bis, e l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;
- d) l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.

7. Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina.”.

Note all'articolo 2

- L'articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1), come integrato dall'articolo qui annotato dispone:

“Art. 16

Regime autorizzatorio concernente la gestione dei rifiuti urbani

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 55, comma 3, della LP 19 febbraio 2002, n. 1, le autorizzazioni alle attività, alle operazioni e agli impianti di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, riservate dalle norme provinciali vigenti alla competenza della Provincia, sono rilasciate dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, che vi provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84 del testo unico.

2. In particolare, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente rilascia le autorizzazioni previste dal comma 1 in sostituzione dei provvedimenti autorizzatori contemplati dagli articoli 70, comma 4, 72, comma 5, e 75, comma 4, del Testo Unico.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche nelle conferenze di servizi indette ai sensi delle leggi provinciali vigenti, nonché nell'ambito della specifica procedura prevista dall'articolo 10 della LP 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente).

4. I progetti di sistemazione e di bonifica delle discariche esaurite di cui all'articolo 76 del Testo Unico, che non ricadano nella disciplina afferente la bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 77 bis del medesimo testo unico, sono preventivamente autorizzati dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'articolo 84 del testo unico e dell'articolo 28, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio). Il presente comma si applica in relazione ai progetti da approvare successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora l'originaria autorizzazione all'installazione ed esercizio della discarica non abbia regolato la messa in sicurezza, la chiusura dell'impianto e il ripristino del sito.

5. Restano ferme le attribuzioni riservate alla Giunta provinciale, al Presidente della Giunta provinciale e al sindaco dagli articoli 77 bis e, rispettivamente, 91 del Testo Unico.

6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15, comma 6 ter, le autorizzazioni all'esercizio rilasciate in base alle disposizioni richiamate dal comma 2, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano valide fino alla loro scadenza, ove prevista, e comunque non oltre il termine di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sono rinnovabili. A tal fine, deve essere presentata all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, da parte dell'ente, soggetto o struttura interessati, apposita domanda di rinnovo dell'autorizzazione almeno novanta giorni prima della scadenza del biennio, in modo da assicurare la conclusione del procedimento prima della scadenza del predetto termine.

6 bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15, comma 6 bis, i Comuni e l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente provvedono, secondo le rispettive competenze stabilite dall'articolo 64 del Testo Unico, agli adempimenti previsti dall'articolo 17, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003 entro il termine del 31 marzo 2004.”

- L'articolo 64 del decreto del Presidente della Giunta provinciale legislativo 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl., (Approvazione del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), sostituito dall'art. 42 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, modificato dall'art. 12 della legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3, dall'articolo 17 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21 e così sostituito dall'art. 57 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, dispone:

“Art. 64

Ripartizione delle competenze in materia di gestione dei rifiuti.

1. Le funzioni derivanti dal decreto legislativo n. 22 del 1997 sono esercitate dalla Provincia e dai Comuni secondo quanto stabilito dal medesimo decreto, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente parte III e dalle altre disposizioni legislative provinciali in vigore. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ad esclusione delle funzioni attinenti alla pianificazione o alla programmazione provinciale e di quelle riservate alla Giunta provinciale a norma dell'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento), come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

2. All'approvazione del piano concernente la localizzazione delle discariche dei rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione - ivi compresi i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo - nonché dei centri di raccolta dei veicoli a motore e rimorchi di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, provvedono i comprensori, sentiti i Comuni interessati. I comprensori svolgono altresì gli altri compiti ad essi demandati dalla presente parte III.

3. I Comuni provvedono inoltre all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio delle discariche e dei centri di cui al comma 2, nonché degli stoccaggi di rifiuti effettuati nei luoghi di produzione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389.

4. L'approvazione dei progetti e i provvedimenti permissivi resi in osservanza della legislazione provinciale in materia di cave e miniere e dei piani da essa previsti tengono luogo di diritto delle approvazioni e delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 22 del 1997 per le discariche e per gli altri impianti, anche di recupero, ove ricorrano i presupposti per l'applicazione del medesimo decreto legislativo. A tal fine, le autorità e le strutture competenti in materia di cave e di miniere acquisiscono in fase istruttoria il parere dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, che deve essere reso entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23”.

- Per il contenuto dell'articolo 17, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), si veda la nota 6 all'articolo 1.